

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERENA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MATERA MT VIA PIAVE 6

Numero REA: MT - 215216

Codice fiscale: 01419010770

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 7177 DI RACCOLTA	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERENA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - Costituzione e denominazione	
	È costituita per il conseguimento delle finalità di cui	
	all'art.1 della legge 381/91 una società cooperativa sociale	
	denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERENA";	
	Art.2 - Sede	
	La società ha sede nel Comune di Matera con indirizzo ai	
	fini della iscrizione nel Registro delle Imprese alla via	
	Piave n.6.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopperire succursali, filiali, agenzie, unità locali,	
	depositi e rappresentanze in Italia e all'estero, nonché di	
	modificare l'indirizzo della società cooperativa nello	
	stesso comune.	
	Spetta, invece, all'assemblea dei soci deliberare la	
	istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede	
	in altro comune.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci,	
	se nominati, per ogni rapporto con la società o tra di essi,	
	è quello risultante dai libri sociali.	
	La Cooperativa può aderire alla Confederazione Cooperative	

	Italiane.	
	La Cooperativa è retta dai principi della mutualità	
	prevalente ai sensi dell'art.2512, 2513, 2514 c.c. ed è	
	disciplinata dalle norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	Art.3 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 (trentuno	
	dicembre duemilasettanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.4 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge n.381/1991, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi	
	dell'art.1, lett.a), della Legge n.381/1991, nonché le	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai	
	sensi del d.lgs.3 luglio 2017 n.112.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	

	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale, e può svolgere attività con terzi.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie anche all'apporto dei soci lavoratori -	
	l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della Legge n.142/2001 e successive modificazioni il	
	socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	

	autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla	
	legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli	
	orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei	
	Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa.	
	Art. 5 - Oggetto sociale	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità, senza fini di lucro o speculazione, ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed	
	ha ad oggetto le attività di cui alla lett.A) dell'art.1 L.	
	381/91 e precisamente:	
	1. fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrata	
	e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso	
	ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo,	
	luoghi di villeggiatura ad anziani, ammalati disabili ed ai	
	degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di	
	collaboratori non soci;	
	2. coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici	
	e qualificati, servizi sanitari, infermieristici,	
	prestazioni specialistiche, sia in proprio che in	
	convenzione con enti pubblici e privati, nonché con	
	organizzazioni di servizi;	

	3. organizzare e gestire servizi	
	socio-educativi-assistenziali a tutela della persona,	
	rivolti a ragazzi, giovani, studenti, per conto di enti	
	pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;	
	4. favorire la formazione professionale dei propri soci	
	tramite appositi corsi utili ad elevare il livello della	
	prestazione che i soci svolgono presso terzi;	
	5. adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le	
	proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie	
	capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	6. favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della	
	sua autodeterminazione;	
	7. l'assistenza e la cure di bambini, anziani,	
	ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte	
	all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle	
	leggi emanate ed emanande;	
	8. la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di	
	ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale	
	per concerti ed attività socio-culturali);	
	9. centri diurni di assistenza e d'incontro per minori,	
	ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	10. la realizzazione di case famiglia, comunità alloggio,	

	case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per	
	minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani	
	ed altri soggetti privi di assistenza familiare;	
	11. la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento, la gestione di strutture	
	sociali scolastiche e parascolastiche, nell'ambito di	
	quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni	
	materiali e sociali che permettono la realizzazione del	
	diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del	
	bambino;	
	12. l'istituzione e la gestione del telesoccorso, della	
	teleassistenza e dalla telemedicina;	
	13. la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici	
	marini, montani e termali nell'ambito dei servizi	
	residenziali, semiresidenziali e domiciliati per anziani,	
	disabili e ammalati;	
	14. la realizzazione e la gestione di centri diurni;	
	15. l'organizzazione e la gestione dell'assistenza	
	domiciliare integrata anche in convenzione e con personale	
	specializzato;	
	16. la prestazione dell'assistenza e la cura degli anziani,	
	dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	17. l'organizzazione e la gestione del servizio di	
	segretariato sociale ed informa giovani;	

	18. la gestione dei servizi di aiuto domestico alle famiglie	
	dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza	
	igienico-sanitaria nelle scuole;	
	19. la realizzazione e la gestione di strutture	
	extraospedaliere, residenza sanitaria assistenza (r.s.a.).	
	per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili	
	non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti	
	continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni	
	sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	20. la realizzazione di qualsiasi altra attività avente ad	
	oggetto obiettivi affini o complementari atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di	
	collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel	
	pieno rispetto della legge 142/2001.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi, potrà compiere tutte quelle operazioni e tutti quegli	
	atti di natura commerciale, industriale, finanziaria,	
	mobiliare che i suoi competenti organi diviseranno utili o	
	necessari all'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione	
	di quegli atti o quelle operazioni che la legge vieta o per	
	i quali richieda particolari requisiti che la Società non	
	possiede.	
	Per attuare il proprio oggetto sociale, la Società, a mezzo	
	di determinazione dei propri competenti organi, tra l'altr,	
	potrà:	

	a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;	
	b) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici consortili e fidejussori, diretti a consolidare e	
	sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	c) istituire e condurre corsi di formazione;	
	d) stipulare mutui, aperture di credito, contratti di conto	
	corrente, prestare fidejussioni e compiere tutte le	
	operazioni bancarie ritenute utili o necessarie con Istituti	
	di Credito, Banche, finanziarie pubbliche e private;	
	e) assumere appalti da enti pubblici (se e quando	
	sussisteranno i requisiti eventualmente richiesti dalla	
	legge) e da privati;	
	f) partecipare a raggruppamenti di imprese ed a consorzi;	
	g) stipulare convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi	
	di Comuni, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie	
	Locali) e con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di	
	volontariato e privati;	
	h) richiedere ed utilizzare le provvidenze dell'Unione	
	Europea, dello Stato, della Regione e degli Enti locali	
	nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed	
	organismi pubblici e privati, interessati allo scopo della	

	Società.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori i cittadini che abbiano	
	compiuto il 18° anno di età, che godano dei diritti	
	politici, che per la loro professione, arte, mestiere o	
	attitudine personale, possono effettivamente partecipare in	
	modo diretto alla gestione e ai concreti lavori della	
	Cooperativa. Possono, altresì, essere ammessi come soci	
	elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	

	1) soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell' art.4	
	della Legge n.381/1991, vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività	
	ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge	
	n.381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado	
	di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	

	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al Consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa.	
	Art.7 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art.2527, comma 3, del Codice Civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al	

	momento dell'ammissione e comunque per un termine non	
	superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e del presente	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può	
	recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i	
	soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente e ingiustificata partecipazione alle	
	assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa;	

	c) l' inopportunità , sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Organo di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione per il godimento dei diritti	
	pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti dei soci cooperatori .	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	È consentita in via eccezionale l'ammissione a soci di	
	elementi tecnici ed amministrativi nel numero mai superiore	
	alla percentuale stabilita dalla legge rispetto al numero	

	complessivo dei soci, per l'esercizio di mansioni	
	amministrative e tecniche nell'interesse sociale.	
	Possono essere ammessi come soci anche enti, associazioni e	
	persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di	
	cooperative sociali.	
	La cooperativa dovrà assumere o commissionare lavori	
	specifici esclusivamente ai soci, salvo che fra costoro	
	manchino elementi in possesso delle specifiche capacità	
	tecniche richieste dalla natura del lavoro particolare, nel	
	qual caso potrà rivolgersi anche a non soci.	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, è ammessa la	
	presenza dei soci volontari che prestino la loro attività	
	gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e	
	le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale	

	e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art.8 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni	

	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt.39 e seguenti	
	del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, e verificato il	
	versamento nelle casse sociali della somma necessaria alla	
	liberazione della quota di partecipazione oltre alla,	
	eventuale, tassa di ammissione, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di	

	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art.9 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	- della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera	
	da parte dell'Organo Amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento	
	delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte	
	degli amministratori, essere escluso dalla società.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	

	esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt.40 e seguenti	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art.12 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5,	
	per tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	

	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori non	
	adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte	
	e/o al pagamento di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno,	
	adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge n.142/2001, e nel	
	caso di socio volontario abbia cessato l'attività di	
	volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla	
	propria permanenza in società o diserti senza giustificato	
	motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e	
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.13 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt.40 e seguenti del presente Statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art.14 - Liquidazione della quota	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lettera	
	c) e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	

	capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art.15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art.18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto	
	notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino	
	gli aventi diritto.	
	Gli eredi ovvero i legatari provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di	
	subentrare nella partecipazione del socio defunto.	
	L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art.12 del	
	presente Statuto. In caso di diniego al subentro si	
	procederà ugualmente alla liquidazione come sopra detto. In	

	caso di accoglimento della domanda di subentro, qualora gli	
	eredi o legatari in possesso dei requisiti siano più di uno	
	dovranno designare chi li rappresenterà di fronte alla	
	Cooperativa. In difetto, si applica l'art.2347, commi 2^ e	
	3^, del Codice Civile.	
	Art.16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli	
	eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	

	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.17 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a € 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero) il valore complessivo delle	
	quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge.	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci	

	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art.18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società	
	senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente art.12 con	
	particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	

	Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art.19 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di	
	bilancio e alla redazione della documentazione informativa	
	ai sensi della normativa vigente e alla stesura della	
	relazione sull'andamento della gestione sociale se	
	obbligatorio per legge.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a	
	quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare	
	l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi	
	risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici	
	prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la	
	Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori	

	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della	
	Legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci finanziatori.	
	E' fatto comunque divieto di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	

	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	- distribuire le riserve tra i soci cooperatori ;	
	Art.20 - Ristorni	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori	
	e fruitori, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica . Detto importo dovrà essere	
	devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art.3 comma secondo, lettera b)	
	della Legge n.142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i	
	soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o	
	combinati tra loro):	

	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la qualità dei servizi	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base	
	ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	
	ricevute.	
	ORGANI SOCIALI	
	Art.21 - Organi	
	Sono organi della società:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico	
	c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	g) L'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art.22 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata a.r. ovvero raccomandata a mano, affissione	
	presso la sede sociale o operativa, fax, e-mail o altro	
	mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di	
	Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	

	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle	
	suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto, la maggioranza degli	
	amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art.23 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. procede alla nomina degli amministratori;	
	3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	5. approva i regolamenti interni;	
	6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	

	all'art.24.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero	
	per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	Art.24 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	

	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.	
	Art.25 - Verbale delle deliberazioni e votazioni	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed	
	eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti;	
	deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle	
	votazioni e deve consentire anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o	
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale	
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per	
	la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e	
	pubblicazione.	
	Art.26 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore	
	o sindaco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3	
	(tre) soci.	
	Art.27 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art.28 - Consiglio di Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 1	
	(uno) a 3 (tre), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci,	
	che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i	
	soci cooperatori , e/o tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	

	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di	
	un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art.29 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è	
	attribuita la competenza sulle materie previste	
	dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso	
	ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	

	evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art.30 - Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera	
	raccomandata o a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di	
	cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	

	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè quando necessario di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 31 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	

	Art.32 - Compensi agli amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se	
	nominato, si applica in ogni caso, il terzo comma	
	dell'art.2389.	
	Art.33 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori	
	generali, institori ed altri collaboratori dell'impresa.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad	

	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art.34 - Organo di controllo	
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi	
	previsti dall'art.2543 codice civile.	
	L'organo di controllo è rieleggibile e resta in carica per	
	tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	La retribuzione annuale è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	dell'ufficio.	
	L'organo di controllo quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia composto da	
	revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Art.35 - Controllo contabile	
	Al di fuori dei casi di nomina obbligatoria l'Assemblea dei	
	soci può nominare un revisore contabile iscritto nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia,	
	individuandone funzioni, poteri e determinandone il compenso	
	e la durata.	
	CONTROVERSIE	
	Art.36 - Clausola Arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	

	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni Assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori . La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art.37 - Arbitri e procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a 100.000,00	
	(centomila virgola zero) euro. Ai fini della determinazione	
	del valore della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del Codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	

	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti della Provincia in cui ha sede la	
	Società, da scegliersi tra professionisti iscritti all'Albo	
	con almeno 10 (dieci) anni di anzianità ovvero, in caso di	
	mancata nomina entro sessanta giorni dalla relativa istanza,	
	dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha	
	sede la Società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D. Lgs. n.5/03 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	referimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio	
	del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	

	fissano, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell' Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l' attivazione della	
	procedura.	
	Art.38 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.39 - Liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.40 - Liquidazione del patrimonio	
	E' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della	
	società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione	

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art.41 - Regolamenti		
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti		
interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla		
normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio		
disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i		
casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione		
dell'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee		
straordinarie.		
Art.42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve		
e devoluzione		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di		
indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle		
riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo		
e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi		
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della		
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto		
osservati.		
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile		
la cooperativa:		
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore		
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,		
aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale		
effettivamente versato;		
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in		

44 di 45

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da Bollo.